



Edizione di martedì 3 dicembre 2024

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Natura delle società di cartolarizzazione

di **Federico Callegaro**, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona

Esecuzione forzata

L'inesatta descrizione del bene pignorato invalida la vendita forzata purché sia fatta tempestivamente valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

di **Paolo Cagliari**, Avvocato

Responsabilità civile

Danno da perdita del rapporto parentale e onere della prova

di **Daniele Calcaterra**, Avvocato

Comunione – Condominio - Locazione

È nulla la delibera condominiale se la convocazione non indica il luogo della riunione

di **Saverio Luppino**, Avvocato

Diritto successorio e donazioni

Atto di donazione nullo e usucapione

di **Matteo Ramponi**, Avvocato

Diritto e reati societari

La remunerazione, da parte di una società cooperativa agricola, dei conferimenti di prodotti eseguiti dal socio attiene ad un rapporto giuridico diverso e autonomo rispetto al contratto sociale

di **Ilaria Tironi, Dottoressa in legge**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Impugnazione dei piani di riparto (parziali e finale) nella liquidazione coatta amministrativa d'impresa assicurative: profili critici

di **Luca Andretto, Avvocato**

Diritto Bancario

Rapporti tra esecuzione per credito fondiario e liquidazione giudiziale

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Natura delle società di cartolarizzazione

di **Federico Callegaro**, Cultore di Diritto Commerciale presso l' **Università degli Studi di Verona**

Master di specializzazione

Diritto processuale amministrativo

Scopri di più

[Corte di Cassazione: Provvedimento di Rinvio a Nuovo Ruolo civ. del 26 ottobre 2023, n. 10176 \[1\]](#)

Parole chiave: Natura delle Società di Cartolarizzazione ai fini dell'espressione di voto in sede concorsuale.

Riferimenti normativi: Preleggi: art. 12; Legge Fallimentare: art. 115, art. 127, 128; CCI: art. 243; Testo Unico Bancario: art. 58, art. 106; Regolamento BCE n. 1075/2013[2]; DM[3] 2 aprile 2015 n. 53, D.lgs. n. 116/2024.

CASO

La questione sulla quale verte sull'applicabilità alle Società di cartolarizzazione della disposizione della Legge Fallimentare (art. 1279) ed ora del CCI (art. 243) in materia di legittimità al voto per creditori resisi tali in quanto acquirenti dei crediti dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.

Nel caso di specie, a mezzo proprio del 29 marzo 2021, il Giudice Delegato, aveva escluso dal voto relativamente ad una proposta di Concordato Fallimentare la SPV di Cartolarizzazione cessionaria,[4] in ragione dell'applicazione dell'art. 127 l.f., in quanto non banca né intermediario finanziario iscritto all'Albo previsto dall'art. 106 T.U.B. e tenuto dalla Banca d'Italia, così come neppure riconducibile alla figura di *altro intermediario finanziario*. Di diverso avviso la Corte d'Appello la quale, accogliendo il reclamo ed annullando il decreto, deduceva come segue[5]:

- richiamando l'argomentazione della Corte Territoriale, nella parte in cui nell'evidenziare che *“tale divieto aveva la sua ragion d'essere nell'esigenza di prevenire voti pilotati e dunque di impedire che vengano attuate successioni nella titolarità dei crediti dettate da manovre puramente speculative, lesive dell'interesse della massa dei creditori; era riconosciuto il voto per i crediti trasferiti in favore delle banche e di altri intermediari*

finanziari (eccezione che assolveva allo scopo di consentire la partecipazione del mondo finanziario alle soluzioni concordatarie delle crisi d'impresa, nella presunzione che le operazioni di cessione dei crediti in favore di questi soggetti siano scese da finalità fraudolente)”; sulla base di tale ratio, l’interpretazione dei reclamanti, secondo la quale la nozione di intermediari finanziari esclusi dal divieto non sarebbe circoscritta ai soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 TUB, era da condividere;

- viene inoltre fatto riferimento, dagli attori, come tale divieto^[6] “*non aveva ragion d’essere per le operazioni, come quelle in esame, nelle quali le società veicolo agiscono tramite una mandataria iscritta all’albo degli intermediari, trattandosi di fenomeni successori nel lato attivo del credito che offrono le medesime garanzie di quelli operati in favore degli intermediari finanziari iscritti al TUB*”. Sul punto ci si permette di osservare come le SPV non agiscano, necessariamente, per il tramite di una Banca od Intermediario Finanziario iscritto all’Albo ex art. 106 T.U.B. in quanto, con l’eccezione del soggetto chiamato alla verifica del Controllo di Conformità alle Norme ex art. 2 commi 6 e 6-bis della L. 130/1999, i Servicer e Sub Service^[7] / Rappresentanti ad altro titolo^[8] non devono necessariamente essere iscritti all’Albo ex art. 106 T.U.B. Ciò non limita la rilevanza del riferimento sopra riportato bensì, per certi versi, lo amplifica sottolineandosi come la necessitata presenza di un Intermediario Finanziario soggetto a Vigilanza della Banca d’Italia, chiamato a verificare proprio la conformità alle norme ed al prospetto – anche senza svolgere alcuna altra funzione nel contesto della specifica Operazione di Cartolarizzazione – assicura quella garanzia necessaria per tale tipologia di operazioni finanziarie.

SOLUZIONE

La Suprema Corte,

Osservando come:

- secondo il ricorrente (il quale, a suo tempo, aveva presentato una proposta di concordato fallimentare) le norme indicate dalla Corte territoriale in tema di società di cartolarizzazione non siano decisive per la loro equiparazione agli intermediari finanziari e, dall’altro, che il legislatore abbia sempre riservato alle suddette società una posizione subordinata e secondaria rispetto a quella degli intermediari di cui all’art. 106 TUB, sia nella materia delle agevolazioni fiscali, sia in ordine alla rischiosità delle operazioni stesse di cartolarizzazione;
- due Società di Cartolarizzazione titolari di distinti crediti chirografari, già ritualmente ammesse al passivo, esprimevano unitamente alle rispettive cedenti per il tramite di una mandataria, parere dissenziente alla proposta di concordato rappresentante il voto di circa il 70% dei creditori chirografari ammessi alla rispettiva classe, venendone esclusi – unitamente ai rispettivi cedenti -;
- la dianzi menzionata ratio considerata dalla Corte d’Appello, in sede di accoglimento del ricorso che richiama come l’eccezione, contenuta all’art. 127 l.f., assolveva allo scopo di consentire la partecipazione del mondo finanziario alle soluzioni

concordatarie delle crisi d'impresa, nella presunzione che le operazioni di cessione dei crediti in favore di questi soggetti siano scerve da finalità fraudolente

Dispone:

muovendo, da ultimo, dal presupposto che secondo una certa interpretazione dottrinale, le operazioni di cartolarizzazione, per la loro caratteristica ontologica, sono disciplinate, in sostanza, alla stregua di operazioni di carattere finanziario, ritiene che il riferimento ad altri intermediari contenuto nell'ultimo comma dell'art. 127, 7°c., "è suscettibile d'interpretazione coordinata con l'art. 106 TUB". Si pone, quindi, la questione "se per i soggetti, cessionari di crediti dopo il fallimento, sebbene non iscritti nell'albo di cui al TUB, ma comunque operanti nell'ambito finanziario, sia efficace il loro voto concordatario.",

il rinvio della causa a nuovo ruolo perché sia fissata l'udienza pubblica.

Ulteriori considerazioni di Diritto[\[9\]](#)

Si osservi come, proprio con riferimento alle competenze della Banca d'Italia in materia di Vigilanza sugli Intermediari Finanziati, le relative Disposizioni hanno riferimento ai Soggetti iscritti agli Albi dalla stessa tenuti in quanto disposto dalla Normativa primaria di riferimento – cosa che accadeva anche per le Società di Cartolarizzazione (infra) fino alla metà del 2017[\[10\]](#), quando fu disposta la loro cancellazione permanendo alle stese obblighi di iscrizione in un Elenco apposito, di segnalazione di avvio attività, di segnalazioni in CR, etc. -. Si osservi, peraltro, come tali elementi costituiscano una ulteriore dimostrazione della loro natura di (altri) Intermediari Finanziari atteso come alcuna deroga è presente, a favore delle stesse, quanto alla natura di Attività Finanziaria dell'acquisto di crediti, sia in blocco che singoli.

Si rammenti come l'art. 106 del Testo Unico Bancario (in uno con l'art. n. 2 del DM n. 53 del 2 aprile 2015 "attuativo") consideri Attività finanziaria, oggetto di riserva di legge, tra le altre sia l'acquisto di crediti che la concessione di finanziamenti. Se per oggetto le Società di Cartolarizzazione[\[11\]](#) – al di là delle attività / sotto attività che il Legislatore, nel corso degli anni, ha inserito più per ragioni non specificatamente riconducibili agli originari intendimenti – intese quali società Cessionarie hanno "per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti". Il citato DM 53/2015 per "attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" intende la concessione di crediti in un elenco che, alla lettera b) dell'art. 1 contempla l'acquisto di crediti a titolo oneroso, si osservi in termini generali e non, meramente ovvero limitatamente, di origine bancario finanziaria.

Di rilievo, considerato quanto premesso, quanto alla volontà del Legislatore di non escludere la natura di Intermediario Finanziario alle Società di Cartolarizzazione, si osservi come il citato DM 53/2015, al comma n.2 dell'art. 2, espressamente e limitatamente a tali soggetti, dispone come non costituisca attività di concessione di finanziamento, tra altri e salve diverse disposizioni di legge, "l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, al ricorrere di condizioni pertinenti la natura dei crediti – classificati a sofferente per quelli bancario-finanziari e, per i restanti, se vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza. Da sottolineare come, anche successivamente alla cancellazione delle SPV dall'Albo ex art. 106 T.U.B., il Legislatore non abbia emanato una disposizione analoga, o comunque avente il medesimo effetto, fermo restando l'oggetto principale, per le stesse, di acquisto di crediti – non si tralasci come la modalità principe originaria delle Operazioni di Cartolarizzazione sia costituita dall'acquisto di crediti -.

Viepiù la stessa L. 130/1999 prevede come le Società di Cartolarizzazione (art. 1, 1-ter) possano “concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca o ...” attività che, non si dimentichi, risulta oggetto di riserva di Legge a favore di Banche ed Intermediari finanziari iscritte ad appositi albi (cui le SPV domestiche erano iscritte prima art. 107 e successivamente art. 106 del T.U.B.). Si richiama all'attenzione, proprio per sottolineare la sostanziale differenza, anche sotto tale aspetto, tra le SPV ex L. 130/1999 ed i Soggetti operanti per il Recupero dei Crediti ex art. 117 T.U.L.P.S, come a questi ultimi non sia consentito concedere finanziamenti (considerabile l'attività principe di un Intermediario Finanziario) in via generale e, di conseguenza, neppure ai debitori riconducibili ai crediti dagli stessi acquistati.

Si consideri come tale previsione non viene ad essere alterata o variata in sede di recepimento della citata Direttiva 2167/2021, attraverso il Dlgs 116/2024 che, non da ultimo, prevede alcune deroghe con riferimento alle, ed a favore delle, Operazioni di Cartolarizzazione.

Ulteriore elemento di corredo, non meramente formale, è costituito dall'iscrizione per le SPV, dal 2017 – in occasione del venir meno del loro obbligo di iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB, -, dall'Elenco tenuto dalla Banca d'Italia per tale tipologia di Intermediari e, non da ultimo tra altre, dall'obbligo di dichiarazione di inizio attività in uno con la produzione, cadenzata in termini previsti dalla Regolamentazione emanata dalla medesima Autorità di Vigilanza, di documenti ed informazioni sia societarie che statistiche, con particolare riferimento all'andamento delle Operazioni di Cartolarizzazioni stesse.

Sotto l'aspetto legislativo non può non considerarsi anche la Normativa Europea, come noto, in materia bancario finanziaria particolarmente presente nell'intervenirne influenzando e dirigendo la normazione nazionale, sia di primo che di secondo livello. A tale proposito assume rilievo il Regolamento BCE (UE) n. 1075/2013^[12] nella parte in cui, nel fornire la definizione degli “Altri intermediari finanziari” precisa come le SV, come definite nel regolamento stesso^[13], siano comprese in detto sotto settore^[14].

^[1] Data pubblicazione 16 aprile 2024.

^[2] Del 18 ottobre 2013, “riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, Allegato II, Parte 2 “Definizione dei Settori”, Tabella B, Definizioni dei settori, n. 4 “Altri intermediari finanziari”.

[3] Ministero dell'Economia e delle Finanze.

[4] Il Tribunale, instauratosi il contraddittorio, nel rigettare le opposizioni, riteneva irrilevante anche il voto manifestato dai cedenti in quanto a quella data si erano già spogliati della titolarità dei crediti. Ci si limita ad osservare come tale scelta giurisprudenziale, che si incontra non raramente quale conseguenza dell'orientamento oggetto della presente analisi, venga ad incidere sulla determinazione del quorum deliberativo a fronte di un divieto di voto che, di fatto, non varia quello costitutivo delineandosi, forse, un'asimmetria non irrilevante in occasione di deliberazioni dei creditori concorsuali aventi significativa rilevanza per la massa creditoria. Lo stesso dicasi quanti ai derivanti effetti economici per i creditori interessati non secondari

[5] Come di seguito riportato succintamente.

[6] In ragione di argomentazioni proprio pertinenti la necessità di evitare operazioni fraudolente, cui si rinvia ad una lettura dell'exkursus del Provvedimento di Legittimità, per brevità espositiva.

[7] Si pensi, in particolare alle Società di Recupero Crediti di cui all'art. 115 T.U.L.P.S.

[8] Quali quelle amministrative, societari, di reportistica, rappresentanza dei Portatori dei Titoli, tenuta scritture contabili, redazione del bilancio, altri soggetti che svolgimento assistenza legale sia giudiziale che stragiudiziale.

[9] Non affrontate, nei termini qui esposti, nell'exkursus dei vari Provvedimenti qui considerati.

[10] In particolare, vedasi la Delibera n. 401/2017 *“Provvedimento della Banca d'Italia Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”*.

[11] Nel presente elaborato non ci si addentra nelle peculiarità e dettagli applicativo normativi afferenti il coordinamento, ovvero forse sarebbe meglio dire il mancato adeguato coordinamento, tra la L. 130/1999 ed il Regolamento (EU) 2402/2017, cui si rinvia alla ormai copiosa produzione sia accademica che regolamentare. Lo stesso dicasi, non da ultimo, alla recente introduzione nell'Ordinamento domestico della Direttiva (EU) n. 2167/2021 *“in materia di relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti”*.

[12] Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale Europea del 18 ottobre 2013 *“riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”* ((GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107)).

[13] *“per «SV» si intende un'impresa che è costituita conformemente al diritto nazionale o dell'Unione secondo una delle seguenti tipologie:*

i) forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione;

ii) forma legale fiduciaria;

iii) forma legale societaria quale società di capitali, pubblica o privata;

iv) ogni altra tipologia analoga;

e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:

a) è rivolta ad effettuare, o effettua, una o più operazioni di cartolarizzazione e la sua struttura mira ad isolare gli obblighi di pagamento dell'impresa da quelli del cedente, o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; e

b) emette, o è rivolta ad emettere, titoli di debito, altri strumenti di debito, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione e/o strumenti finanziari derivati (di seguito «strumenti di finanziamento»), e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l'emissione di strumenti di finanziamento che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti ...»

[\[14\]](#) Non ci si sofferma sull'analisi della gerarchia delle Fonti Comunitarie, limitandoci a rammentare come, a differenza di Altre Autorità ed Organi Comunitarie / es. EBA ed ES;MA) la Banca Centrale Europea, per le materie di propria competenza, può emanare autonomamente e direttamente Regolamenti avente valore di Norm (rispetto alle citate EBA ed ESMA le quali vedono emessi i rispettivi ITS ed RTS per il tramite di Regolamenti Delegati da parte della Commissione Europea, cui presentano le bozze a tale fine).

Master di specializzazione

Diritto processuale amministrativo

Scopri di più

Esecuzione forzata

L'inesatta descrizione del bene pignorato invalida la vendita forzata purché sia fatta tempestivamente valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

di Paolo Cagliari, Avvocato

Seminario di specializzazione

Acquisti immobiliari, proposte, preliminari e rogiti

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26164 – Pres. De Stefano – Rel. Gianniti](#)

Esecuzione forzata – Vizi determinanti l'improseguibilità dell'esecuzione rilevabili *ex officio* – Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso i successivi atti esecutivi nei quali il vizio si riproduce – Ammissibilità – Termine

Massima: *“Nell’ambito del processo esecutivo, i vizi determinanti l’improseguibilità dell’esecuzione, insanabili e rilevabili ex officio dal giudice, possono essere fatti valere dalla parte interessata mediante l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso i successivi atti esecutivi nei quali si riproducano, ferma restando la necessità di rispettare il termine decadenziale previsto dalla citata disposizione, decorrente dal giorno in cui tali atti siano compiuti o conosciuti (e comunque entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi del processo)”.*

CASO

Nell’ambito di un’espropriazione immobiliare, all’aggiudicazione dell’immobile pignorato faceva seguito l’emissione del decreto di trasferimento.

La debitrice esecutata proponeva due ricorsi al giudice dell’esecuzione: con il primo, chiedeva che fosse dichiarata la nullità della relazione di stima – che conteneva omissioni ed errori descrittivi incidenti sulla consistenza del bene posto in vendita – e degli atti successivi, compresa l’aggiudicazione; con il secondo, sulla base degli stessi motivi, proponeva opposizione avverso il decreto di trasferimento.

In entrambi i casi, il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza di sospensione e fissava il termine per l’introduzione dei due giudizi di merito, che venivano riuniti e definiti con sentenza che dichiarava inammissibili – perché tardivamente proposte – le opposizioni proposte dall’esecutata.

Tale pronuncia veniva impugnata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che le nullità inerenti alla mancata, incompleta o errata identificazione del bene pignorato non ammettono sanatoria, sono rilevabili *ex officio* dal giudice dell'esecuzione (perché impediscono al processo esecutivo di pervenire al suo scopo) e, propagandosi agli atti successivi, possono essere dedotte quale motivo di opposizione *ex art. 617 c.p.c.* per ottenerne l'invalidazione.

QUESTIONI

[1] L'ordinanza che si annota è intervenuta in una fattispecie in cui l'esecutata aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile pignorato e il successivo decreto di trasferimento, deducendo errori e inesattezze nella descrizione del bene contenuta nella relazione di stima che si erano perpetuati anche negli atti successivi, invalidando a suo dire l'intero procedimento di vendita.

Il Tribunale di Salerno aveva respinto l'opposizione, reputandola tardivamente proposta: secondo la sentenza gravata, infatti, le doglianze attenevano a circostanze verificatesi nella fase propedeutica a quella liquidatoria del bene e dovevano essere fatte valere, al più tardi, con l'impugnazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 569 c.p.c., che, invece, non era stata fatta oggetto di opposizione, con la conseguenza che i vizi denunciati, quand'anche sussistenti, dovevano ritenersi definitivamente sanati e inidonei a invalidare gli atti successivi.

La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato che l'impostazione fatta propria dal Tribunale di Salerno, pur rispondendo ai principi che regolano il sistema delle opposizioni formali in ambito esecutivo, vale in quanto si tratti di vizi che non sono in grado di impedire al processo esecutivo di raggiungere il proprio scopo, rappresentato dalla liquidazione del bene pignorato attraverso la sua vendita e dalla conversione dell'oggetto del pignoramento in denaro da distribuire tra i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*, fatte salve le cause legittime di prelazione.

Il processo esecutivo, infatti, si caratterizza per essere non già una sequenza continua di atti finalizzati all'emissione di un unico provvedimento finale (com'è a dirsi, invece, per il processo di cognizione), ma una successione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti ordinati all'assunzione di distinti provvedimenti successivi: l'autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le situazioni invalidanti che si producono nella fase che si conclude con l'ordinanza di autorizzazione alla vendita – pronunciata all'esito dell'udienza *ex art. 569 c.p.c.* – debbono essere dedotte con l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* proposta avverso detta ordinanza, posto che, in sua assenza, restano definitivamente sanate e non sono suscettibili di essere rilevate nel corso ulteriore del processo.

Questa regola generale subisce un'eccezione quando si tratti di invalidità che impediscono al

processo esecutivo di conseguire la vendita del bene pignorato e la sua trasformazione in denaro per la soddisfazione dei creditori: in questi casi, il vizio resta sempre rilevabile d'ufficio e può fondare l'opposizione agli atti esecutivi proposta, al più tardi, avverso l'atto conclusivo della fase successiva (rappresentato dal decreto di trasferimento, che segna la conclusione della fase liquidatoria), inficiato – *per derivationem* – dalla nullità che affligge l'ordinanza di vendita illegittimamente emessa.

In particolare, quando sia ravvisabile la mancata, incompleta o errata descrizione del bene staggito, la giurisprudenza ritiene che la nullità che colpisce il pignoramento immobiliare non ammette sanatoria, in quanto si ripercuote sulla stessa vendibilità del cespite: il vizio, dunque, è di gravità tale da propagarsi agli atti successivi, restando deducibile quale motivo di opposizione formale avverso ciascuno di essi, sia pure entro il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dall'adozione o dalla conoscenza di ognuno di essi.

Occorre precisare, a tale riguardo, che i vizi insanabili del pignoramento che possono essere rilevati anche *ex officio* sono solo quelli che ingenerano un'incertezza assoluta circa l'oggetto del pignoramento, mentre non possono considerarsi tali quelli che consistono in meri errori o lacune – quali, per esempio, la mancata indicazione della quota di proprietà appartenente a ciascuno degli esecutati, l'omessa specificazione di un elemento identificativo del bene, l'erronea indicazione di una particella catastale – che non determinano una simile incertezza o che possono essere emendati attraverso la nota di trascrizione o con precisazioni contenute nell'ordinanza o nell'avviso di vendita (Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2022, n. 35878).

Nel caso di specie, secondo quanto contestato dall'opponente, l'erronea descrizione del bene non riguardava propriamente l'atto di pignoramento, bensì la relazione di stima predisposta dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 568 c.p.c. (sulla cui base era stato predisposto l'avviso di vendita e, successivamente, il verbale di aggiudicazione e il decreto di trasferimento, nei quali erano stati riprodotti e si erano perpetuati i medesimi errori), dal momento che nella perizia:

- era stata indicata l'esistenza di un posto auto e di una pertinenza – costituita da un piccolo manufatto rurale – che, in realtà, non erano stati colpiti dal pignoramento, che aveva per oggetto un appartamento;
- non era stata data evidenza della situazione di interclusione che caratterizzava l'appartamento medesimo (visto che il terreno circostante costituiva un'unità negoziale autonoma e indipendente, munita di propri specifici identificativi catastali, che, pur non essendo stata pignorata, era stata nondimeno ricompresa nell'oggetto della vendita esecutiva, in quanto ritenuta pertinenza del fabbricato), sicché, per accedervi, si sarebbe dovuto promuovere un giudizio volto a ottenere la costituzione di una servitù di passaggio (circostanza di cui gli offerenti e l'aggiudicatario non erano stati informati).

Non vi è dubbio, tuttavia, che il giudice dell'esecuzione non avesse il potere di porre in vendita beni che non erano stati colpiti dal pignoramento, quand'anche qualificabili come pertinenza

di quello ivi indicato: la giurisprudenza, infatti, ha chiarito che la mancata indicazione espressa, nel pignoramento e nella relativa nota di trascrizione, dei dati identificativi catastali propri, esclusivi e univoci, di una pertinenza, a fronte dell'espressa indicazione di quelli – diversi e distinti – di altri beni, integra, in difetto di ulteriori e altrettanto univoci elementi deponenti in senso contrario (eventualmente ricavabili, per esempio, da idonee menzioni contenute nel quadro relativo alla descrizione dell'oggetto o nel quadro "D" della nota di trascrizione), una diversa risultanza dell'atto di pignoramento e della sua nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione di cui all'art. 2912 c.c. (in questi termini, Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2014, n. 11272).

Pertanto, se è vero che l'ordinanza di vendita non era stata impugnata per fare valere l'erronea ricomprensione, nell'oggetto della vendita esecutiva, di beni rimasti estranei al perimetro oggettivo del pignoramento e incidenti in misura significativa sulla consistenza dell'immobile aggiudicato e trasferito (giacché influenti sulla stessa possibilità di accedervi), è altrettanto vero che tale invalidità – insanabile perché attinente all'individuazione del bene espropriato e alle sue caratteristiche essenziali, perfino idonee a mutarne in parte la natura – si era riprodotta identica in sé stessa nei successivi atti di liquidazione, inficiandoli.

Diversamente da quanto sostenuto dal giudice che aveva respinto l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il verbale di aggiudicazione e il decreto di trasferimento, dunque, l'esecutata era legittimata ad avvalersi del rimedio impugnatorio azionato.

Va rammentato, peraltro, che, a seguito della riforma dell'art. 591-ter c.p.c., il decreto di trasferimento può essere impugnato solo ed esclusivamente per vizi suoi propri (quali, per inciso, quelli dedotti nella fattispecie esaminata dall'ordinanza che si annota, per le ragioni illustrate) e non più per irregolarità o invalidità che affliggono gli atti posti in essere dal professionista delegato e che non siano stati tempestivamente dedotti con il rimedio (reclamo) appositamente predisposto dalla norma, proprio al fine di stabilizzare la vendita esecutiva.

Da ultimo, va segnalato che, nel caso di specie, l'acquisto dell'aggiudicatario non poteva essere fatto salvo per effetto di quanto stabilito, rispettivamente, dall'art. 2929 c.c. e dall'art. 187-bis disp. att. c.p.c., dal momento che:

- la prima disposizione sancisce l'inopponibilità all'acquirente delle nullità degli atti del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita (circoscrivendo così la regola ai vizi che affliggono gli atti che hanno preceduto l'udienza in cui è stata autorizzata e che non siano stati tempestivamente fatti valere con l'opposizione ex 617 c.p.c.), restando di converso escluse le nullità che attengono proprio all'aggiudicazione e alla vendita;
- la seconda disposizione, invece, pone al riparo l'aggiudicatario dagli eventi – quali l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, che presuppongono pur sempre la validità dell'aggiudicazione e della vendita.

Seminario di specializzazione

Acquisti immobiliari, proposte, preliminari e rogiti

Scopri di più

Responsabilità civile

Danno da perdita del rapporto parentale e onere della prova

di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto dello spettacolo

Scopri di più

[Cass. Civ., 21 ottobre 2024, n. 27142, Ord., Rel. Dott.ssa F. Fieconi](#)

Danni in materia civile – Danno non patrimoniale – Danno da lesione del rapporto parentale – Onere della prova (art. 2059 c.c., art. 2697 c.c.)

Massima: *“In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Esiste poi una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per ciò che attiene la c.d. sofferenza morale e che impone semmai al danneggiante l’onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio; presunzione che non riguarda invece l’aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva”.*

CASO

Tizio, dopo essersi sottoposto a diversi interventi chirurgici presso l’ospedale Alfa per una grave patologia, a diversi mesi dal quarto intervento, moriva per un infarto.

La moglie Caia e i due figli Mevio e Sempronio convenivano in giudizio Alfa, sostenendo che la morte di Tizio fosse avvenuta per colpa dei sanitari della struttura.

Il Tribunale, all’esito di una c.t.u., rigettava la domanda perché riteneva non fosse stato provato il nesso di causa tra la condotta dei sanitari e il decesso.

Gli attori proponevano appello, all’esito del quale la Corte territoriale, in accoglimento dell’impugnazione, riteneva provato il nesso di causa tra l’operato dei sanitari e la morte del paziente; tuttavia, la stessa Corte negava il risarcimento del danno parentale ai figli conviventi del *de cuius*, riconosciuto solo a favore della moglie convivente, considerando che pur avendo essi allegato di essere congiunti conviventi, non avevano tuttavia dimostrato la conseguenza

dannosa subita sotto il profilo dinamico-relazionale.

I figli del defunto ricorrono in Cassazione, censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda senza aver fatto ricorso al criterio delle presunzioni, ovvero al fatto che secondo *l'id quod plerumque accidit* la prematura perdita del congiunto induce ad un mutamento negativo delle condizioni quotidiane di vita ed al correlato dolore dell'animo, avendo invece ritenuto che allo scopo andassero allegati fatti precisi e specifici nel caso concreto.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, accoglie il ricorso.

QUESTIONI

Il fatto illecito costituito dalla morte **di un congiunto**, quando colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, dà luogo ad un danno non patrimoniale consistente nella perdita del rapporto parentale, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.

La legittimazione a chiedere il risarcimento è attribuita evidentemente ai prossimi congiunti a causa della sussistenza in capo a costoro di sofferenze e patemi d'animo, cagionati dalla perdita della persona cara e immediatamente ricollegabili all'illecito. Il problema sta piuttosto nell'individuazione, nell'ampia cerchia dei congiunti, dei soggetti ai quali riconoscere la legittimazione a pretendere il ristoro dei danni. In proposito, è opinione diffusa quella secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla morte *ex delicto* vada riconosciuto in favore di quei congiunti (*iure proprio*, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi) che per il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, a causa della perdita di un valido sostegno morale. E ciò anche a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può configurare elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante.

Devono quindi senz'altro considerarsi come aventi diritto al risarcimento anzitutto il coniuge ed i figli e cioè tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare (coniugi, figli, genitori e fratelli), per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza. In altri termini, per i componenti della famiglia nucleare la legittimazione a chiedere il risarcimento per il danno non richiede altra verifica che quella del rapporto di stretta parentela, salva la prova (che dovrà, secondo le regole generali, fornire il danneggiante) che, nonostante il legame di parentela, il rapporto tra superstite e vittima era deteriorato al punto tale da escludere che il primo abbia sofferto per la morte della seconda. Un maggiore e più stringente onere probatorio è invece richiesto per quei soggetti non facenti parte della famiglia nucleare.

Siamo quindi innanzi a un contesto giurisprudenziale in cui, pur potendo ritenersi ammissibile un risarcimento al di fuori della stessa famiglia nucleare, si richiede un maggiore e più circostanziato onere probatorio nel passare dai componenti della famiglia nucleare (in cui l'elemento presuntivo è ritenuto sufficiente potendo altre circostanze incidere sulla maggiore o minore intensità del rapporto affettivo) ad altri parenti, per i quali invece è necessario un onere probatorio più pregnante, tale da dimostrare, con alta probabilità, la sussistenza di un rapporto effettivo particolarmente intenso (la Suprema Corte è infatti giunta ad ammettere il diritto al risarcimento da perdita parentale anche a favore del coniuge separato, ma solo a condizione che, nonostante la separazione, sussista ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso: Cass. 13/1025).

E con ciò si arriva ai diritti al punto centrale della sentenza in commento.

La S.C. parte dal rilievo per cui il rigetto della domanda di riconoscimento del danno si è fondata sull'assunto che i figli del deceduto erano in un'età pienamente adulta relativamente alla quale non potrebbero ritenersi presumibili né la perdurante dipendenza economica né la convivenza con i genitori e che nulla sia stato specificato in sede di allegazione circa la natura e intensità della relazione con il padre (ciò a differenza della moglie convivente che lo ha assistito in tutto il percorso ospedaliero).

La S.C. richiama però l'attenzione sul fatto che, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, esiste una presunzione *iuris tantum* di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Tale presunzione impone semmai al danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita. La presunzione non riguarda invece l'aspetto esteriore del danno (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva.

Alla luce di quanto appena rilevato, la S.C. evidenzia la contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata, là dove, confondendo l'*an debeatur* con il *quantum debeatur*, assume che lo sforzo di allegazione di parte attrice è stato del tutto insufficiente e fondato su allegazioni generiche, solo per il fatto che non sono presumibili né la perdurante dipendenza economica (circostanza marginale in tale ambito di valutazione), né la convivenza che di per sé non è neanche elemento essenziale ai fini della decisione.

La Corte territoriale avrebbe dovuto quindi prendere in considerazione lo stato di filiazione di per sé, ai fini della configurazione di un danno parentale sotto il profilo dell'aspetto interiore (sofferenza morale) e motivare semmai diversamente quanto al riconoscimento del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, posto che vi erano agli atti una serie di elementi comunque idonei a giustificarlo. Discorso diverso invece per ciò che attiene alla

quantificazione del danno, aspetto sul quale la Corte territoriale avrebbe avuto ampia discrezionalità, potendo tenere conto dei fatti allegati in ordine alla natura e intensità della relazione con il padre.

Master di specializzazione

Diritto dello spettacolo

Scopri di più

Comunione – Condominio - Locazione

È nulla la delibera condominiale se la convocazione non indica il luogo della riunione

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Locazioni turistiche ed affitti brevi: istruzioni per l'uso

Scopri di più

[Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, Sentenza del 14.08.2023 n. 774, Giudice Dott.ssa Chiara Zito](#)

Massima: *“In tema di condominio, è nulla e, perciò, è impugnabile anche dai condòmini che vi hanno partecipato, la delibera condominiale se la convocazione non indica il luogo di riunione. Infatti, in mancanza di indicazione nel regolamento condominiale della sede per le riunioni assembleari, l'amministratore ha il potere di scegliere quella più opportuna, ma con il duplice limite che essa sia nei confini della città ove è ubicato l'edificio e che il luogo sia idoneo, fisicamente e moralmente, a consentire a tutti i condòmini di esser presenti e di partecipare ordinatamente alla discussione. Pertanto, l'amministratore che abbia convocato la riunione e prenda atto dell'inidoneità del luogo prescelto per sopravvenute circostanze, deve procedere ad una nuova convocazione tempestiva, **senza la possibilità di rimediare in tempi strettissimi variando il luogo dove tenere la riunione**, ad esempio inviando un messaggio pec a brevissima distanza dall'inizio dei lavori ed apponendo cartelli con l'indicazione della diversa sede dell'assemblea, modalità, queste, non idonee ad integrare una valida convocazione”.*

CASO

Tizio e Caia sono condomini all'interno del Condominio Alfa, composto da sole tre unità immobiliari, due delle quali di proprietà di Sempronia -in comproprietà con la madre e la sorella della stessa – che risiede in uno di detti appartamenti e svolge **anche il ruolo di amministratrice condominiale** del ridetto fabbricato.

Tizio e Caia eccepivano all'amministratrice **varie condotte** in violazione di legge, del regolamento, eccesso di potere, conflitto di interessi.

L'amministratrice in data 02.07.2019 convocava a mezzo pec l'assemblea di condominio, ai quali gli attori davano riscontro – sempre tramite pec – in data 09.07.2019, contestandone le modalità di convocazione e il relativo ordine del giorno, fissata già in pendenza di giudizio avente ad oggetto la legittimità della condotta tenuta dall'amministratrice e la revoca della

medesima (oltre che l'impugnazione di due precedenti delibere).

Nonostante la richiesta degli attori, l'assemblea del Condominio si teneva ugualmente in data 11.07.2019, **in assenza degli attori**, ed il condominio deliberava su tutti i punti all'ordine del giorno, tra i quali l'esecuzione di lavori.

Di conseguenza Tizio e Caia, opponendosi alla decisione assembleare, incardinavano domanda di mediazione, la quale si chiudeva tuttavia con verbale di mediazione negativo.

Ciò premesso, gli attori – previo esperimento di mediazione obbligatoria conclusasi con verbale di mancato accordo – decidevano adire il Tribunale per impugnare la delibera del 11.07.2019, chiedendo la nullità della delibera poiché a loro dire **l'avviso di convocazione non riportava il luogo esatto in cui la riunione si sarebbe dovuta svolgere, non consentendo quindi agli attori di parteciparvi.**

Invero, essi sostenevano che solo dal verbale di assemblea avrebbero appreso che l'assemblea si era tenuta nell'appartamento sito al primo piano – di proprietà dell'amministratrice – **senza che questo venisse effettivamente riportato nella convocazione, nella quale era riportato altro luogo.**

La stessa amministratrice riferiva in apertura del verbale che aveva pianificato di svolgerla in **condominio all'aperto** ma che, viste le condizioni atmosferiche avverse, la madre della stessa (nonché comproprietaria dell'unità immobiliare) acconsentiva a svolgere l'assemblea nel suo appartamento al primo piano.

Secondo gli attori il luogo di svolgimento dell'assemblea **doveva essere indicato nell'atto di convocazione della stessa e non poteva essere mutato *hic et nunc***, specialmente perché l'assemblea, convocata in luogo condominiale, si era poi tenuta in una abitazione privata, mai utilizzata prima per le riunioni e **senza l'effettivo invio di una nuova convocazione**. Invero, gli stessi rilevavano che non valesse a sanare il vizio di convocazione l'invio nei loro confronti di una pec, trasmessa estemporaneamente solo alle ore 9:21 del giorno 11.07.2019, quindi 10 minuti prima dell'assemblea, giacché la convocazione, con indicazione del NUOVO LUOGO della riunione, doveva avvenire **ritualmente almeno cinque giorni prima della adunanza.**

Inoltre, gli attori eccepivano che la convocazione fosse nulla ovvero annullabile perché illegittima e attuata in palese conflitto di interessi e con eccesso di potere, oltre al fatto che la stessa vietava espressamente la presenza di un legale in ausilio degli attori.

Per tali ed altri motivi ritenevano che la convocazione dell'assemblea per cui era causa dovesse ritenersi **nulla ovvero annullabile** per violazione delle norme sancite dagli artt. 1137 e ss. c.c. e 66 disp. att. c.c., nonché per gli ulteriori vizi esposti e per l'effetto, considerarsi nulle e annullabili tutte le delibere adottate dall'assemblea tenutasi sulla base di detta convocazione, **e in assenza degli attori, non convocati ritualmente a norma di legge.**

Oltre ai vizi attinenti alla convocazione, secondo gli odierni attori le delibere assunte dall'assemblea risultavano viziata per ulteriori motivi.

In primis, ai sensi dell'art. 1136 comma 6 c.c., l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati e, nel caso di specie, non risultava appurato che gli attori (assenti) **fossero stati ritualmente convocati**. Veniva, pertanto, omessa un'attività che a norma di legge costituisce il presupposto per deliberare.

In secondo luogo, la delibera complessivamente adottata dall'assemblea era affetta da vizio di nullità ovvero annullabilità, per **conflitto di interessi**, poiché veniva nominata segretaria l'amministratrice Sempronia, la quale riveste anche la qualità di condomina in quanto comproprietaria di due dei tre appartamenti che compongono il fabbricato. L'assemblea aveva deliberato su materie in cui la stessa era in conflitto di interessi, quali la nomina dell'amministratore e l'approvazione del bilancio dalla stessa redatta, con il voto del soggetto delegato da Sempronia,

In via ulteriore, secondo gli attori ricorreva nullità ovvero annullabilità per violazione delle norme **sulla costituzione dell'assemblea e la validità delle relative delibere**, poiché dal verbale si evinceva che a tale assemblea erano presenti il marito dell'amministratrice per l'unità immobiliare in comproprietà con la madre per 355,31 millesimi, un dipendente della sua famiglia per l'unità immobiliare in comproprietà con la sorella, per 314,02 millesimi. La delega di questi soggetti non era stata, tuttavia, riscontrata dall'assemblea e, comunque, la situazione reale delle unità immobiliari non corrispondeva a quanto affermato nel verbale d'assemblea, poiché le unità immobiliari di proprietà dei condomini diversi dagli attori dovevano ritenersi **quale unico centro di imputazione ai fini della votazione**.

Per ultimo, le delibere assunte erano poi viziata da eccesso di potere e da conflitto di interessi e, in particolare, la delibera sulla conferma dell'amministratore doveva avere oggetto diverso, non essendovi un amministratore legittimamente in carica poiché in pendenza di giudizio di volontaria giurisdizione sulla revoca giudiziale.

Si costituiva il Condominio Alfa, in persona della sua amministratrice pro tempore Sempronia, contestando in fatto e in diritto l'atto di citazione e specificando che nel giorno previsto per l'assemblea **erano stati apposti dei cartelli** per segnalare che la riunione si sarebbe tenuta nell'abitazione privata.

Successivamente alla fase istruttoria si costituiva **il nuovo amministratore del Condominio convenuto** (subentrato a Sempronia revocata giudizialmente con decreto del Tribunale di Rimini), riportandosi e associandosi a tutte le difese già svolte.

SOLUZIONE

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiarava nulla la delibera assunta dall'assemblea del Condominio Alfa tenuta in

data 11.07.2019 e condannava la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite.

QUESTIONI

Preme, anzitutto, fare un breve cenno alla differenza tra nullità e annullabilità di una delibera dell'assemblea condominiale.

Secondo gli ermellini, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., mentre la categoria della nullità è residuale e rinvenibile nel caso di **mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico** – da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni – e **contenuto illecito**, ossia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume^[1].

L'annullamento della delibera produce effetto non soltanto nei confronti del condomino che l'ha impugnata, ma anche di tutti gli altri condomini.

Questo effetto dell'annullamento della delibera decisa dal giudice è stato confermato dalle Sezioni Unite le quali ravvisano che un diretto corollario del principio dell'efficacia obbligatoria delle deliberazioni assembleari nei confronti di tutti i condomini è il principio secondo cui la sentenza di annullamento della deliberazione dell'assemblea ha efficacia di giudicato, per quanto riguarda la causa di invalidità accertata, nei confronti di tutti i condomini, compresi quindi quelli che non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro^[2].

Per la convocazione dell'assemblea occorre, invece, fare riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 66 disp att. c.c., il cui primo comma puntualizza come la convocazione dell'assemblea avviene prima di tutto su impulso dell'amministratore di condominio o in alternativa su richiesta di almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell'edificio (i quali, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, possono provvedere direttamente alla convocazione).

L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e deve essere inviato a mezzo di posta raccomandata, o in alternativa posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano e contenere **l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione condominiale**.

I giudici di Piazza Cavour si sono pronunciati specificatamente su quest'ultimo punto ritenendo ***“nulla – e perciò è impugnabile anche dai condomini che vi hanno partecipato – la delibera condominiale se la convocazione non indica il luogo di riunione ed esso è assolutamente incerto per la legittima aspettativa dei medesimi di un luogo diverso dal solito stante l'assoluta inidoneità di quest'ultimo***. Infatti, in mancanza di indicazione nel regolamento condominiale della sede per le riunioni assembleari, l'amministratore ha il potere di scegliere quella più opportuna, ma con il duplice limite che essa sia nei confini della città ove è ubicato l'edificio e che il luogo sia

idoneo, fisicamente e moralmente, a consentire a tutti i condomini di esser presenti e di partecipare ordinatamente alla discussione”^[3].

Il Tribunale di Rimini, facendo riferimento proprio a tale pronuncia, dichiarava l’inidoneità del primo luogo indicato, data l’incertezza della sede dell’assemblea.

Le misure adottate dall’amministratrice, quali l’invio agli attori di un messaggio pec a brevissima distanza dall’inizio dell’assemblea e l’apposizione di cartelli con l’indicazione della diversa sede dell’assemblea, non erano in alcun modo idonee ad integrare una valida convocazione.

Pertanto, l’assemblea tenutasi in luogo diverso ha comportato l’invalidità della prima convocazione per inidoneità del luogo ivi indicato, mentre l’assemblea che si è tenuta all’interno di una unità di proprietà esclusiva è risultata priva di valida convocazione. Conseguentemente, sia che l’indicazione del luogo scelto fosse del tutto generica, come asserito dagli attori, sia che la sede fosse diventata poi inadeguata per le condizioni atmosferiche, comportava in ogni caso che **l’avviso di convocazione non fosse idoneo al raggiungimento dello scopo e quindi che costituisse onere dell’amministratore procedere ad una nuova convocazione.**

Pertanto, secondo il giudice riminese, **dalla mancata legittima costituzione dell’assemblea condominiale deriva la nullità di tutte le deliberazioni assunte.**

Dello stesso tenore anche altre pronunce di merito, tra cui segnaliamo al lettore anche la **Corte d’Appello di Bari^[4]**, la quale ha ritenuto sussistente il vizio di nullità della delibera assembleare in quanto la convocazione dell’assemblea stessa era affetta da **incertezza sul luogo dello svolgimento.**

Nello specifico, erano stati scelti due diversi luoghi in cui tenere la prima e la seconda adunanza ma mentre il primo luogo nell’avviso di convocazione era chiaramente indicato, non era così per il secondo, diverso dal primo.

Secondo la Corte, leggendo l’avviso, il condomino avrebbe dovuto ricorrere a delle intuizioni per comprendere correttamente il secondo luogo, ovvero supporre, come appare questi aver fatto, che l’indicazione di un diverso indirizzo fosse un refuso e che l’assemblea dovesse tenersi anche in seconda convocazione nello stesso luogo correttamente indicato per la prima.

Proprio con riferimento al luogo in cui l’assemblea deve tenersi, complice la pandemia da Covid-19, il D.L. 14.08.2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13.10.2020, n. 126 ha modificato l’art. 66 disp. att. c.c. prevedendo la possibilità, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini^[5], **di partecipare all’assemblea in modalità remota tramite videoconferenza.**

In merito a tale nuova modalità di riunione si è recentemente pronunciato il Tribunale di

Belluno poiché un condomino aveva proceduto a ricorrere presso il Tribunale chiedendo di dichiarare illegittima la convocazione dell'assemblea in violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., poiché la stessa veniva convocata in via esclusivamente telematica, senza che tale modalità fosse stata preceduta da una delibera assembleare sul punto.

Il Giudice, tuttavia, precisava che ai fini della validità dell'assemblea dei condomini svolta in videoconferenza, l'art. 66 disp. att. cod. civ. non richiede un'apposita e preventiva assemblea per l'acquisizione del consenso della maggioranza o l'acquisizione dello stesso entro i cinque giorni antecedenti alla data fissata per l'adunanza, costituendo tale condizione un aggravio procedurale che non trova alcuna giustificazione nell'esigenza di tutelare interessi o diritti giuridicamente rilevanti^[6].

^[1] Cass. civ. Sent. n. 23393/2022, la quale riprende SS.UU., Sent. n. 9839/2021.

^[2] *ex multis* Cass. civ., Ord. n. 36013/2023.

^[3] Cass. civ., Sent. n. 14461/1999. Sulla questione dei confini comunali, la Corte d'Appello di L'Aquila, Sent. n. 1531/2019 ha ritenuto valida l'assemblea al di fuori del comune di ubicazione del condominio in quanto edificio principalmente di villeggiatura dove quasi tutti i proprietari risiedono altrove; pertanto, il luogo diverso nel caso di specie era reputato più idoneo a consentire la miglior partecipazione possibile alla riunione.

^[4] Corte d'Appello di Bari, Sent. n. 1854/2022.

^[5] Come previsto dall'art. 5-bis, comma 1), del D.L 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159.

^[6] Tribunale di Belluno, Sent. n. 146/2024.

Seminario di specializzazione

Locazioni turistiche ed affitti brevi: istruzioni per l'uso

Scopri di più

Diritto successorio e donazioni

Atto di donazione nullo e usucapione

di **Matteo Ramponi, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Curatore dell'eredità giacente

Scopri di più

Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 9566 del 09/04/2024

Atto di donazione nullo – Interservio possessionis – Idoneità – Sussistenza – Opposizione del detentore – Necessità – Esclusione – Fattispecie

Massima: *“In tema di usucapione, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore”.*

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di usucapione abbreviata svolta dal detentore e basata sulla circostanza dell'informale donazione del fondo da parte dell'originaria proprietaria, trattandosi di donazione nulla per mancanza dell'atto pubblico, non ammettendo la prova testimoniale sul punto, senza considerare che quell'informale donazione, ove effettivamente dimostrata, avrebbe potuto determinare l'interversione nel possesso a favore del detentore)

Disposizioni applicate

Codice Civile, articoli 782, 1141, 1158, 1159 e 1159 bis

[1] Caio convenne in giudizio Tizio, chiedendo che fosse dichiarato risolto il contratto di colonia parziaria intercorso tra il convenuto e la dante causa dell'attore, Mevia, con condanna di Tizio al rilascio del fondo. A sostegno della domanda il ricorrente espose, tra l'altro, di essere proprietario, quale erede di Mevia, di un terreno agricolo che dagli anni 70 del secolo scorso era stato concesso in colonia parziaria da Mevia a Tizio. Aggiunse che, venuta a mancare Mevia e cessato per legge il rapporto contrattuale, questo era proseguito in via di fatto con l'attore, il quale intendeva però rientrare nel possesso del fondo. Si costituì in giudizio Tizio, chiedendo il rigetto della domanda. Il convenuto rilevò, innanzitutto, che il fondo oggetto di causa faceva parte di un fondo ben più ampio nel quale egli aveva svolto, effettivamente, l'attività di colono. Il fondo oggetto di causa era, rispetto a quello più grande,

pari ad un “fazzoletto” di terreno, che Mevia aveva deciso di donargli informalmente, agli inizi degli anni 90 del secolo scorso, nel momento in cui la proprietaria aveva frazionato il terreno per poi venderlo. Aggiunse, pertanto, di aver posseduto il fondo in questione uti dominus almeno a partire dal 1990 e avanzò domanda riconvenzionale di riconoscimento, in suo favore, della maturata usucapione ai sensi degli artt. 1158 o 1159-bis cod. civ.. Chiese, in subordine, che l'attore fosse condannato al pagamento delle migliorie apportate al fondo. Il Tribunale rigettò le domande riconvenzionali di Tizio, dichiarò risolto per legge il contratto di colonia parziaria e condannò il convenuto al rilascio del fondo per il termine dell'annata agraria e al pagamento delle spese di lite.

La sentenza venne impugnata da Tizio, venuto poi a mancare nel corso del giudizio di secondo grado, che era proseguito dalla sua unica erede Tizia.

La Corte d'appello confermò la sentenza di primo grado, fondando il proprio convincimento, relativamente alla domanda di usucapione abbreviata, sul rilievo che, anche qualora effettivamente il fondo fosse stato oggetto di una donazione informale, essa avrebbe configurato un negozio nullo e, dunque, il Tribunale giustamente non aveva ammesso la prova testimoniale e, mancando ogni titolo idoneo all'acquisto, la pretesa usucapione decennale fosse da considerare inesistente. La Corte d'appello dichiarò infondata anche la domanda di usucapione ordinaria avanzata da Tizio, osservando che quest'ultimo, trovandosi nella situazione di mera detenzione legittima del fondo, avrebbe dovuto dare prova del mutamento della detenzione in possesso; prova che non era stata fornita.

[2] Avverso la sentenza della Corte d'appello, Tizia proponeva ricorso in Cassazione, affidandolo a sette motivi, dei quali, nella presente sede, assumono rilevanza il primo ed il quinto (venendo gli ulteriori assorbiti dall'accoglimento di essi).

In particolare, con il **primo motivo** la ricorrente osservava, in primis, che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere dimostrata, per asserita non contestazione, l'esistenza del contratto di colonia parziaria. Ricordava, a tal proposito, come fosse stato dedotto già in comparsa di risposta che il defunto Tizio aveva svolto sì l'attività di colono su un fondo molto ampio di proprietà della Mevia, ma che quest'ultima gliene aveva donato una piccola parte, con atto informale, che era proprio quella oggetto della causa in corso ed osservava che la donazione informale aveva una sua rilevanza, poiché ai fini dell'usucapione il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di un atto traslativo della proprietà che sia nullo; né poteva la Corte di merito ignorare la circostanza che, avendo Tizio invocato la donazione informale, tale comportamento costituiva comunque valida contestazione dell'esistenza del contratto di colonia parziaria.

Con il richiamato **quinto motivo** rilevava, poi, che, non avendo la Corte d'appello ritenuto pacifici i fatti adottati per accogliere la domanda di usucapione, avrebbe dovuto ammettere le prove orali richieste. La sentenza, invece, avrebbe escluso le prove volte a dimostrare l'avvenuta traditio del bene in base all'erroneo rilievo che fosse stata avanzata domanda di usucapione ai sensi dell'art. 1159 cod. civ. (anziché dell'art. 1159-bis) e che si fosse richiesto

di provare per testi la donazione, come fatto costitutivo della domanda. Poiché, invece, la traditio deve ritenersi possibile anche in riferimento ad un contratto nullo, essa avrebbe comunque determinato la trasformazione della posizione di Tizio da quella di detentore a quella di possessore. Si sarebbero, dunque, dovute ammettere le prove testimoniali richieste; e i limiti legali alla prova per testi inibivano a Caio di dimostrare con tale mezzo l'esistenza del contratto di colonia parziaria. La Corte d'appello, in definitiva, avrebbe dovuto o ammettere le prove o constatare che, mancando la prova dell'esistenza del contratto, rimaneva dimostrato il fatto pacifico del possesso e la conseguente usucapione.

[3] Accogliendo il primo (parzialmente) e quinto motivo, assorbiti gli altri, la Suprema Corte cassava con rinvio l'impugnata sentenza.

Gli Ermellini hanno, in particolare, evidenziato come la donazione informale, sebbene nulla per difetto di forma, avrebbe potuto comunque comportare la trasformazione della detenzione in possesso da parte di Tizio. A giudizio della Suprema Corte, infatti, *“anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini; ed anzi, proprio la circostanza che la traditio venga eseguita in virtù di un contratto che, pur se invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi”*.^[1]

Conseguentemente, erronea appare la sentenza d'appello avendo essa ritenuto non configurabile una situazione di possesso sul bene in ragione della nullità dell'atto di trasferimento.

Detto atto, *“sebbene inidoneo al trasferimento della proprietà, avrebbe dovuto, tuttavia, essere ritenuto idoneo al trasferimento del possesso; o, meglio, a determinare quell'interversione, in capo a Tizio, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione (primo motivo di ricorso). Ne consegue che la circostanza dell'intervenuta donazione informale ben avrebbe potuto e dovuto essere oggetto di prova testimoniale (quinto motivo di ricorso), non certo per dimostrare con tale prova l'esistenza della donazione (art. 782 cod. civ.), ma per dimostrare che da quel momento Tizio si era trasformato da detentore in possessore, con conseguente possibilità che il trascorrere del tempo determinasse in suo favore il maturarsi dell'usucapione”*.

Veniva, pertanto, rinviata la causa al giudice di merito, al fine di verificare, anche attraverso assunzione della prova orale, l'esistenza di una situazione di possesso in capo a Tizio sul bene oggetto del giudizio.

[4] Siano allo scrivente consentite alcune brevi riflessioni in merito alla pronuncia in commento.

Ci si domanda, innanzitutto, quali conseguenze possano discendere da una pedissequa applicazione dei principi espressi dalla Cassazione nella sentenza epigrafata in ambito successorio. Si pensi, a mero titolo esemplificativo alle, di certo non infrequenti, ipotesi di atti di vendita simulati tra un genitore ed il proprio figlio, dissimulanti negozi donativi, ove non

siano rispettati i requisiti di forma imposti dalla legge (atto pubblico con la irrinunciabile presenza dei testimoni). Una eventuale difesa del convenuto in giudizio/donatario in termini di intervenuta usucapione sarebbe sufficiente ad escludere l'applicabilità dei rimedi ed azioni a tutela dei diritti successori di un coerede? Qualora, infatti, fosse accertata l'usucapione del bene, trattandosi di acquisto a titolo originario e non derivativo/liberale, a rigore dovrebbe escludersi la possibilità di aggredire tale bene con l'azione di riduzione, né lo stesso sarebbe oggetto di collazione.

Certamente, la questione merita una più approfondita analisi, ma non si può sin d'ora non evidenziare come una simile conclusione appaia *prima facie* non condivisibile, posto che non solo priverebbe di effettiva tutela anche soggetti (i legittimari) cui è lo stesso legislatore a riconoscere preminenti strumenti di tutela, ma, ancor prima, sembrerebbe ridurre drasticamente le conseguenze dell'accoglimento della domanda di nullità.

Una giustificazione all'espresso principio potrebbe rinvenirsi nella circostanza che, nel caso di specie, Tizio già conduceva il fondo in forza di un rapporto contrattuale e, dunque, il negozio liberale nullo potesse fungere da elemento configurante la c.d. interversione del possesso; ma tale dato non emerge in modo chiaro dalla sentenza in commento, né sembra avere fondamento nelle norme del nostro codice.

Come osservato da attenta dottrina, infatti, deve rilevarsi come non sia corretto parlare di "interversione nel possesso" nel caso in esame, essendo tale locuzione tecnicamente riservata, "ai sensi dell'art. 1164 cod. civ., alla differente ipotesi di mutamento del titolo del possesso".^[2]

^[1] Si vedano, in tal senso, anche Cass. Civ. n. 17388/2021; Cass. Civ. n. 14115/2013; Cass. Civ. n. 14395/20048

^[2] Così, Minussi, "Nullità dell'atto di donazione e possesso ad usucapionem", a commento della sentenza in epigrafe, [https://www.e-glossa.it/news/nullit%C3%A0_dell'atto_di_donazione_e_possesto_ad_usucapionem._\(cass._civ.%2c_sez._iii%2c_ord._n._9566_del_9_5220.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=2024-11-05](https://www.e-glossa.it/news/nullit%C3%A0_dell'atto_di_donazione_e_possesto_ad_usucapionem._(cass._civ.%2c_sez._iii%2c_ord._n._9566_del_9_5220.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=2024-11-05)

Seminario di specializzazione

Curatore dell'eredità giacente

Scopri di più

Diritto e reati societari

La remunerazione, da parte di una società cooperativa agricola, dei conferimenti di prodotti eseguiti dal socio attiene ad un rapporto giuridico diverso e autonomo rispetto al contratto sociale

di **Ilaria Tironi**, Dottoressa in legge

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso societario per professionisti

Scopri di più

[Tribunale Venezia, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 10/09/2024, n. 3092](#)

Parole chiave: società cooperativa agricola – conferimenti di prodotti da parte dei soci – remunerazione – bilancio

Massima: *“In una società cooperativa agricola, il socio ha diritto alla remunerazione del prezzo dei prodotti conferiti alla società, in quanto tale “conferimento”, pur trovando la propria origine all’interno di una relazione di natura associativa, costituisce l’adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario, la quale si inserisce nello schema di un contratto a prestazioni corrispettive avente una causa del tutto omogenea a quella di una compravendita e/o di una somministrazione. Tale remunerazione non può essere pertanto essere considerata equivalente ad una distribuzione di riserve indivisibili e può essere disposta anche in presenza di perdite.”*

Riferimenti normativi: artt. 2379, 2423, 2514, 2545-ter c.c.

La vicenda trae origine dall’impugnazione per nullità ex art. 2379 c.c. della delibera di approvazione del bilancio di una società cooperativa agricola, proposta da alcuni soci della stessa davanti al Tribunale di Venezia.

In particolare, nell’opinione degli attori, la delibera era da considerarsi nulla in quanto relativa ad un bilancio avente un contenuto non realmente rappresentativo della situazione patrimoniale ed economica della società, in quanto redatto con il fine di occultare la sussistenza di una causa di scioglimento della società, data dalla perdita di capitale sociale. Nello specifico, gli attori lamentavano che il bilancio non prevedesse la remunerazione delle uve conferite dagli stessi alla società relativamente alle vendemmie del 2017 e del 2018.

Dal canto suo, la società cooperativa – convenuta nel procedimento – argomentava che la

manca la previsione nel bilancio dei pagamenti da effettuare ai soci in seguito alla corresponsione, da parte degli stessi, di prodotti, era giustificata dalla necessità di utilizzare le riserve della società per coprire le perdite, facendo così venir meno la causa di scioglimento. Nell'opinione nella convenuta, infatti, la remunerazione dei conferimenti di prodotti eseguiti dai soci avrebbe costituito un utilizzo improprio di riserve indisponibili, contrario alla norma di cui all'art. 2545-ter c.c..

Incaricato quindi di decidere sulla nullità o meno della delibera, il Tribunale di Venezia ha ritenuto di dover accogliere la domanda proposta dagli attori.

In particolare, il Tribunale, facendo riferimento all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 14850/2024, ha statuito che il modello della società cooperativa è caratterizzato da una duplicità di rapporti contrattuali, i quali devono essere tenuti distinti anche se afferenti allo stesso contesto. Se da una parte si colloca infatti il rapporto sociale, caratterizzato dalla comunione di scopo, dall'altra si trova quello di tipo mutualistico, avente natura sinallagmatica e causa equivalente a quella dei contratti di scambio, come la compravendita e la somministrazione. Secondo il Tribunale di Venezia, è a questo secondo rapporto che deve ascriversi la prestazione avente ad oggetto il "conferimento" di prodotti agricoli da parte del socio alla società, dalla quale sorge a sua volta il diritto del socio al pagamento del prezzo di tali prodotti. Tale pagamento, quindi, non può mai considerarsi equivalente alla corresponsione di riserve indisponibili, in quanto attinente ad un rapporto giuridico diverso da quello di tipo associativo.

Alla luce di quanto appena detto, in bilancio avrebbe dovuto essere riportato il costo relativo ai conferimenti effettuati dai soci nel corso dell'esercizio in esame, non potendo detti costi essere azzerati con conseguente riversamento in capo al socio conferente dell'intero rischio di impresa. La mancata esposizione di detto costo in bilancio ha costituito quindi una violazione dei principi di veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c., con la conseguenza che la delibera di approvazione di tale bilancio è stata dichiarata nulla, secondo quanto stabilita dall'art. 2379 c.c., in quanto avente un oggetto illecito.

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso societario per professionisti

Scopri di più

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Impugnazione dei piani di riparto (parziali e finale) nella liquidazione coatta amministrativa d'impresе assicurative: profili critici

di **Luca Andretto, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Modelli di organizzazione e gestione nelle società calcistiche

Scopri di più

Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2024, n. 20862 – Pres. Cristiano – Rel. Pazzi

Parole chiave

Liquidazione coatta amministrativa – Impresе di assicurazione e riassicurazione – Ripartizione dell'attivo – Riparti parziali – Impugnazione – Riparto finale – Analogia – Opposizione allo stato passivo – Composizione del tribunale – Collegiale – Inosservanza – Nullità

Massima: *“In tema di liquidazione coatta amministrativa, i riparti parziali sono impugnabili facendo applicazione analogica della procedura prevista per il riparto finale, secondo le modalità previste dall'art. 213, comma 3, LF, mentre nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni i riparti parziali sono impugnabili secondo le modalità previste dagli artt. 98 e 99 LF., in ragione del combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, D.Lgs. n. 209/2005?. (massima ufficiale)*

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, artt. 50 bis, 50 quater, 161; Legge Fallimentare, artt. 26, 98, 99, 113, 212, 213; D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 245, 254, 260, 261.

CASO

Nel contesto della liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicurativa, disciplinata dalla normativa speciale contenuta negli artt. 245 ss., D.Lgs. n. 209/2005, un creditore propone reclamo al piano di riparto parziale depositato dal commissario liquidatore. Il Tribunale di Roma si pronuncia sul reclamo in **composizione monocratica**, accogliendolo parzialmente. L'organo commissariale interpone ricorso per cassazione, censurando l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del tribunale e lamentando la conseguente nullità del

provvedimento impugnato ai sensi degli artt. 50 bis ss. CPC.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso.

Nella parte iniziale della sentenza, trova posto un'articolata argomentazione sull'impugnabilità dei riparti parziali nella liquidazione coatta amministrativa. Nel corso della procedura, tanto la norma generale di cui all'art. 212 LF (oggi art. 312 CCII), quanto quella speciale di cui all'art. 260, D.Lgs. n. 209/2005, consentono al commissario liquidatore sia di distribuire acconti ai creditori, sia di eseguire riparti parziali, senza però regolamentarne il regime impugnatorio. Con riguardo al riparto finale, invece, i successivi artt. 213, comma 3, LF (oggi art. 313, comma 3, CCII) e 261, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005, consentono espressamente agli interessati di proporre le loro contestazioni mediante ricorso al tribunale. La Corte muove dalla tradizionale distinzione tra **acconti e riparti parziali**, configurando i primi come erogazioni provvisorie e revocabili, i secondi come attribuzioni definitive ed irretrattabili, al pari di quelle oggetto del riparto finale (viene in proposito richiamata Corte Cost., 14 aprile 2006, n. 154, in www.giurcost.org; cfr. altresì Trib. Milano, 20 luglio 2006, in *Fallimento*, 2007, 220; Trib. Roma, 22 aprile 1986, in *Fallimento*, 1987, 68). Ne viene tratta la conclusione che, in assenza di una disciplina puntuale, l'impugnazione dei riparti parziali debba seguire in via analogica il modulo procedimentale previsto per l'impugnazione del **riparto finale**, del quale essi condividono la natura.

Il nucleo centrale della sentenza – che trova riflesso nella sua massima – è dedicato all'individuazione del modulo procedimentale applicabile al caso di specie. La norma generale di cui all'art. 213, comma 3, LF (oggi art. 313, comma 3, CCII) dichiara applicabili, nei limiti della compatibilità, le disposizioni dettate dall'art. 26 LF (oggi art. 124 CCII) in ordine ai reclami contro i decreti del giudice delegato, su cui il tribunale decide in sede camerale e in composizione collegiale (cfr. artt. 50 bis, comma 2, CPC e 26, comma 13, LF, oggi art. 124, comma 12, CCII). La norma speciale di cui all'art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005, invece, dichiara applicabile il precedente art. 254 in tema di **opposizione allo stato passivo**, il cui comma 2, a sua volta, rimanda alla disciplina dettata per il fallimento dagli artt. 98 e 99 LF (oggi per la liquidazione giudiziale dagli artt. 206 e 207 CCII). Ne viene tratta la conclusione che, nella liquidazione coatta amministrativa d'impresa assicurativa, l'impugnazione dei piani di riparto (parziali e finale) non segue il modulo procedimentale del reclamo in sede camerale, come nella generalità delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, bensì – singolarmente – il modulo procedimentale dell'opposizione allo stato passivo.

Nella parte finale della sentenza, per un verso, la Corte dichiara ammissibile il ricorso per cassazione in quanto rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 99, comma 12, LF (oggi art. 207, comma 14, CCII), avverso le decisioni del tribunale sulle opposizioni allo stato passivo. Per altro verso, posto che sulle opposizioni allo stato passivo il tribunale è tenuto a decidere in **composizione collegiale** (cfr. artt. 50 bis, comma 1, n. 2, CPC e 99, comma 11 LF, oggi art. 207, comma 13, CCII), la Corte ritiene che altrettanto debba valere, nella liquidazione coatta

amministrativa d'impresе assicurative, per la decisione sulle impugnazioni dei piani di riparto. Ravvisa, perciò, ai sensi degli artt. 50 quater e 161, comma 1, CPC, la nullità del provvedimento impugnato per inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice e, in accoglimento del motivo di ricorso, dispone il rinvio della causa al Tribunale di Roma in composizione collegiale.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

Dalla sentenza emerge, in sintesi, che l'impugnazione dei piani di riparto (parziali e finale):

- nella generalità delle procedure di liquidazione coatta amministrativa segue la forma del reclamo in sede camerale regolato dall'art. 26 LF (oggi art. 124 CCII);
- nella procedura di liquidazione coatta amministrativa d'impresе assicurative, invece, segue la forma dell'opposizione allo stato passivo regolata dagli artt. 98 e 99 LF (oggi artt. 206 e 207 CCII).

La differenza tra i due moduli procedimentali non attiene al giudice competente, che è sempre il tribunale, né alla sua composizione, che è in ambo i casi collegiale. La differenza attiene, piuttosto, al **regime impugnatorio** della decisione resa dal tribunale.

La Corte di Cassazione ha altrove chiarito che, “nella disciplina concorsuale, l'unico grado di merito a cognizione piena risulta da configurazioni normative espresse, com'è ad esempio per le impugnazioni avverso le pronunce assunte dal tribunale in punto di accertamento dello stato passivo, vigendo per la generalità delle altre statuizioni interne il doppio parallelo regime della riesaminabilità, rispettivamente, da parte del tribunale ovvero della corte d'appello” (Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2022, n. 19889, ord., in www.dirittodellacrisi.it; Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2017, n. 18226, ord., in *Fallimento*, 2017, 1140). Anche nella generalità delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, pertanto, la decisione resa dal tribunale a seguito di contestazioni ai piani di riparto può essere impugnata esclusivamente mediante **reclamo alla corte d'appello**, restando esclusa l'esperibilità immediata del ricorso per cassazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2012, n. 15949, in www.ilcaso.it).

Il rimedio impugnatorio esperibile contro la decisione resa dal tribunale a seguito di opposizione allo stato passivo fallimentare, invece, per espressa previsione normativa (cfr. art. 99, comma 12 LF, oggi art. 207, comma 14, CCII), è il **ricorso per cassazione**. Nel caso in esame, perciò, la Corte ritiene ammissibile il ricorso per cassazione con cui è stata immediatamente impugnata la decisione del Tribunale di Roma sulla contestazione al piano di riparto nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicurativa. A tal fine, non viene neppure presa in considerazione la norma speciale di cui all'art. 255, D.Lgs. n. 209/2005, secondo la quale, nella liquidazione coatta amministrativa d'impresе assicurative, “Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione [allo stato passivo] può essere proposto appello”. A ben vedere, la più recente giurisprudenza di legittimità si era chiaramente espressa nel senso dell'**abrogazione tacita** di quest'ultima norma (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2021, n. 16549, in www.dirittodellacrisi.it; Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2021, n. 22836, ord.,

in [sentenze.laleggepertutti.it](https://www.sentenze.laleggepertutti.it); Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2021, n. 36545, ord., in [sentenze.laleggepertutti.it](https://www.sentenze.laleggepertutti.it); Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2022, n. 3471, in www.ilcaso.it).

Secondo questa giurisprudenza, l'abrogazione tacita dell'art. 255, D.Lgs. n. 209/2005, sarebbe stata determinata dall'art. 194, comma 2, LF (privo di corrispondenza nel CCII): disposizione che, onde assicurare un **nucleo di uniformità** delle diverse discipline speciali regolatrici della liquidazione coatta amministrativa, stabiliva l'abrogazione delle norme incompatibili con la disciplina generale in tema (*inter alia*) di formazione dello stato passivo e di chiusura della procedura. Secondo l'innovativa lettura datane dalle pronunce più recenti, quest'articolo avrebbe determinato non solo, all'epoca della sua entrata in vigore, l'abrogazione espressa delle previgenti norme speciali incompatibili, ma altresì, nel corso del tempo, l'abrogazione tacita delle norme speciali sopravvenute, ogni qualvolta quelle stesse norme generali sono state sottoposte a revisione. In particolare, con la riforma degli artt. 98, 99 e 209 LF attuata dal D.Lgs. n. 5/2006 e dal D.Lgs. n. 169/2007, dovrebbero ritenersi "necessariamente abrogate tutte le previsioni delle leggi speciali non compatibili col procedimento di formazione dello stato passivo così unitariamente definito nelle linee essenziali", tra cui l'art. 255, D.Lgs. n. 209/2005 (entrato in vigore il 1° gennaio 2006), col suo ormai anacronistico riferimento all'appello (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2021, n. 16549, cit.).

Il profilo critico è dato dal fatto che, per **coerenza sistematica**, dovrebbe ritenersi allo stesso modo tacitamente abrogato l'art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005 (entrato in vigore il 1° gennaio 2006), nella parte in cui, rinviando al precedente art. 254, stabilisce che nella liquidazione coatta amministrativa d'impresе assicurative le contestazioni al piano di riparto finale – e, quindi, anche quelle ai piani di riparto parziali – seguano la forma dell'opposizione allo stato passivo regolata dagli artt. 98 e 99 LF (oggi artt. 206 e 207 CCII), anziché quella del reclamo in sede camerale regolato dall'art. 26 LF (oggi art. 124 CCII). In particolare, tale abrogazione tacita dovrebbe ritenersi parimenti determinata dall'art. 194, comma 2, LF, per effetto della riforma degli artt. 26 e 213 LF attuata dagli stessi D.Lgs. n. 5/2006 e D.Lgs. n. 169/2007.

Ove si condivida questa lettura, la conclusione necessitata sarebbe che, pure nel contesto della liquidazione coatta amministrativa d'impresе assicurative, il modulo procedimentale applicabile alle impugnazioni dei piani di riparto (parziali e finale) sia quello del reclamo in sede camerale regolato dall'art. 26 LF, sicché la decisione del tribunale potrebbe essere a sua volta impugnata esclusivamente mediante reclamo alla corte d'appello, restando esclusa l'esperibilità immediata del ricorso per cassazione. Nel caso di specie, pertanto, pur essendo astrattamente fondata la censura di nullità della decisione assunta dal Tribunale di Roma in composizione monocratica anziché collegiale, essa avrebbe dovuto costituire oggetto di reclamo alla Corte d'Appello di Roma, mentre la Corte di Cassazione avrebbe, per coerenza, dovuto dichiarare l'**inammissibilità** del ricorso irritualmente radicato davanti ad essa.

Diritto Bancario

Rapporti tra esecuzione per credito fondiario e liquidazione giudiziale

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Garanzie nell'operatività bancaria

Scopri di più

L'art. 41 del TUB disciplina l'esecuzione immobiliare per credito fondiario e regola i suoi rapporti con la procedura di liquidazione giudiziale. Come noto, la questione della sopravvivenza dei privilegi fondiari nel contesto del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) è stata decisa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22914/2024 ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., a seguito del rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Brescia, nei seguenti termini: il creditore fondiario può avvalersi del "privilegio processuale" di cui all'art. 41, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. del medesimo d.lgs.

L'articolo in esame prevede alcuni privilegi procedurali che derogano alla disciplina ordinaria dell'espropriazione immobiliare contenuta nel codice di procedura civile. Tali deroghe sono finalizzate a rendere le azioni esecutive e le operazioni di attribuzione del ricavato più rapide ed efficienti a favore della banca finanziatrice.

In particolare, il creditore fondiario gode del privilegio processuale consistente nel diritto di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale nonostante la pendenza della liquidazione giudiziale, come previsto dal citato art. 41 TUB. Tale privilegio si estende alla facoltà di ottenere, seppur in via provvisoria, l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del bene su cui il creditore fondiario esercita il diritto di prelazione, nonostante lo stesso bene costituisca pur sempre compendio dell'attivo della liquidazione.

A tal proposito, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23482/2018; Cass. n. 12673/2022) ha ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale l'attribuzione al creditore fondiario del ricavato della vendita del bene in sede esecutiva ha carattere provvisorio. Ciò è stato chiarito, non solo affermando che, quando il giudice delegato ha già valutato l'esistenza e l'entità del credito, il giudice dell'esecuzione non deve procedere a una autonoma determinazione, ma stabilendo altresì che il giudice dell'esecuzione deve conformarsi ai provvedimenti del giudice delegato che abbia accertato, quantificato e graduato il credito. L'assegnazione provvisoria

delle somme ricavate dalla vendita avviene, quindi, in applicazione del principio di esclusività dell'accertamento in sede concorsuale (art. 52 l. fall., ora art. 151 CCII).

Pertanto, non solo in sede distributiva, ma anche prima di proporre qualsiasi atto di impulso processuale nell'esecuzione individuale, il creditore fondiario ha l'onere di provare di aver sottoposto la propria pretesa al procedimento di verifica del passivo. Per poter poi ammettere la prosecuzione del processo esecutivo, è altresì necessario che il credito sia stato ammesso allo stato passivo, fatto che viene qualificato come «costitutivo» del diritto del creditore a ottenere l'attribuzione, anche in via provvisoria, del ricavato della vendita. A tale onere corrisponde la necessità di documentare l'avvenuta ammissione.

Seminario di specializzazione

Garanzie nell'operatività bancaria

Scopri di più